

POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHIO

Contratto n ° AX2019219

PER OTTENERE ASSISTENZA DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO

Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE disponibile 24 ore su 24:

Tel: +33 1 70 77 04 16

In caso d'infortunio durante il soggiorno, è indispensabile contattare la Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE prima di qualunque altro intervento. Verrà assegnato un numero di pratica che indicherà la presa in carico degli interventi

Per denunciare eventuali Infortuni in viaggio e per Responsabilità Civile Viaggiatore
contattare AXA ASSISTANCE
+33 1 70 77 04 16

Per denunciare eventuali infortuni per le assicurazioni Annullamento, Mancata Partenza e Mancato Ritorno, Bagaglio, Ritardo di trasporto, Interruzione del soggiorno, Viaggio sostitutivo

Collegatevi al sito PRESENCE ASSISTANCE TOURISME:

www.gestion.presenceassistance.com

- **Compilate il campo "numero di pratica di viaggio" con il numero di pratica indicato sulla fattura di iscrizione.**
- **Compilate il campo "nome del viaggiatore principale" inserendo il vostro cognome e nome.**
- **Compilate il modulo di dichiarazione di sinistro che, in pochi "clic", vi permetterà di ricevere un'e-mail con l'indicazione del numero di pratica e di tutti i documenti richiesti.**
- **AXA Assistance si riserva eventualmente il diritto di richiedere ulteriori documenti per valutare la realtà del sinistro e l'importo dell'indennizzo. AXA Assistance si riserva inoltre il diritto di sottoporre l'Assicurato a una visita medica i cui costi saranno a carico di AXA Assistance. La richiesta sarà inviata all'Assicurato per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**

Tramite il presente sito potrete inviarci i vostri documenti e seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della vostra pratica.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI

Spese di Annullamento del Viaggio

Rimborso delle spese di annullamento addebitate dal tour operator	Massimali	Franchigia
A / ANNULLAMENTO VIAGGIO DA 0 A € 10.000 A PERSONA		
➤ Annullamento per malattia grave, lesioni corporali gravi o decesso dell'assicurato, di un fratello, sorella, suocero, suocera, cognato, cognata o ascendente e discendente di secondo grado.	€ 50.000 a persona/ € 135.000 per evento	€ 50 a persona
➤ Annullamento "Tutti tranne": annullamento per qualsiasi altro motivo e / o riguardante qualunque altra persona tranne quelle sopra indicati		15% dell'importo del sinistro con un minimo di € 100 a persona
B/ VIAGGI SUPERIORI A € 10.000 E FINO A € 50.000 A PERSONA		
➤ Per tutti i motivi di annullamento garantiti e per tutte le persone garantite		15% dell'importo del sinistro con un minimo di € 500 a persona

Mancata partenza - Mancato ritorno

	Massimali	Franchigia
Indennizzo massimo in caso di mancata partenza o mancato ritorno	Indennizzo massimo: € 1.000 a persona/ € 10.000 per evento	Senza franchigia

Assistenza al Rimpatrio

	Massimali	Franchigia
Rimpatrio sanitario	Costi effettivi	
Prolungamento del soggiorno in hotel	€ 150 a notte per un massimo di 10	
Prolungamento del soggiorno in hotel di un parente dell'assicurato	€ 150 a notte per un massimo di 10	
Presenza di un parente in caso di ricovero in ospedale superiore a 7 giorni	Biglietto di andata-ritorno € 150 a notte per un massimo di 10	
Rimpatrio della salma in caso di decesso	Costi effettivi	
Spese funebri	€ 2.500 a persona	
Rientro dei famigliari in caso di decesso dell'assicurato	Biglietto di solo ritorno	
Rientro anticipato	Biglietto di solo ritorno	
Spese mediche all'estero	€ 150.000 a persona € 1.000.000 per evento	€ 150 a persona (solo spese mediche)
Rimborso di cure odontoiatriche urgenti	€ 150 a persona	

ASSISTENZA AL RIMPATRIO (SEGUE)	Massimali	Franchigia
Assistenza a figli minorenni	Biglietto di andata-ritorno	
Spese di soccorso, ricerca e salvataggio	€ 4.500 a persona € 8.000 per evento	
Anticipi	€ 1.500 a persona	
Invio di medicinali	Ricerca e invio	
Trasmissione di messaggi urgenti	Costi effettivi	
Assistenza legale	€ 5.000 a persona	
Anticipo cauzione penale	€ 10.000 a persona	
Massimo per evento di garanzia assistenza al rimpatrio	1.500.000 €	

Bagaglio

	Massimali	Franchigia
Capitale assicurato		
A/ Dietro presentazione di un documento giustificativo	A/ € 2.000 a persona € 10.000 per evento	A/ € 45 per pratica
Oppure		
B/ Mancata presentazione di un documento giustificativo	B / Forfait € 150 a persona/€ 750 per evento	B /Senza franchigia
Indennizzo massimo in caso di furto di oggetti di valore	€ 500 a persona	€ 50 a persona
Indennizzo massimo in caso di furto di effetti personali	€ 1.000 a persona	€ 50 a persona
Spese giustificate di prima necessità in caso di ritardo di consegna		24 ore
A/ Dietro presentazione di documenti giustificativi di acquisto O	A/ € 300 a persona	
B/ Mancata presentazione di documenti giustificativi di acquisto	B/ Forfait€ 50 a persona	
Spese di rifacimento dei documenti d'identità	€ 200 a persona	Senza franchigia

Interruzione del soggiorno

	Massimali	Franchigia
Rimborso pro rata temporis	€ 10.000 a persona/ € 100.000 per evento	Senza franchigia

Viaggio Sostitutivo

	Massimali	Franchigia
Rimborso massimo viaggio sostitutivo	€ 2.500 a persona/ € 25.000 per evento	Senza franchigia

Infortunio in viaggio

	Massimali	Franchigia
Capitale assicurato	€ 15.000 a persona/ € 150.000 per evento	Invaldit� inferiore o uguale al 10%

Responsabilit  Civile del Viaggiatore

	Massimali	Franchigia
Danni fisici	€ 4.600.000 per evento	€ 80 per pratica
Danni materiali e immateriali	€ 46.000 per evento	

Ritardo di Trasporto

	Massimali	Franchigia
A causa di ritardo all'arrivo dell'aereo, treno o imbarcazione superiore a 4 ore	€ 150 per percorso e per persona/€ 1.000 per evento	4 ore

DISPOSIZIONI GENERALI

RECAPITI DELL'ASSICURATORE

Il presente Contratto   stipulato dalla succursale irlandese della societ  **Inter Partner Assistance SA**, societ  anonima costituita ai sensi della legge belga con un capitale di 11.702.613 euro, compagnia assicurativa autorizzata dalla Banca Nazionale del Belgio con il numero 0487, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche di Bruxelles con il numero 415 591 055, con sede legale in 166 boite 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, Belgio.

Inter Partner Assistance, succursale irlandese di Inter Partner Assistance SA,   sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di iscrizione 906006) ed esercita la sua attivit  sotto l'autorit  della Banca Centrale d'Irlanda. In quanto societ  di assicurazione costituita ai sensi del diritto belga, Inter Partner Assistance   assoggettata alla vigilanza prudenziale della Banca Nazionale Belga (Boulevard de Berlaimont 14 –1000 Bruxelles – Belgio – PARTITA IVA BE 0203.201.340 – RPM Bruxelles – www.bnb.be).

Alcune garanzie del Contratto, in particolare il trattamento e la protezione dei dati, sono stipulate da **AXA Travel Insurance** (numero di registrazione 426087), che ha sede a 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda.

Tutte queste societ  fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

Qualunque **richiesta di assistenza** deve essere effettuata alla Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE, al seguente numero di telefono: +33 1 7077 0416.

Le **denunce di Sinistro** devono essere effettuate sul sito del fornitore del servizio di denuncia online PRESENCE ASSISTANCE TOURISME al seguente indirizzo www.gestion.presenceassistance.com.

DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE:

I termini contenuti nel Contratto non altrimenti definiti ai sensi del Contratto stesso, siano essi usati al singolare o al plurale, avranno il seguente significato:

Infortunio: Qualsiasi lesione fisica, non intenzionale da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, constatata da un medico.

Infortunio Grave: Qualsiasi lesione fisica, non intenzionale da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, constatata da un medico e che comporti la cessazione di qualsiasi attivit  professionale o di altro genere e che impedisca qualunque spostamento con i propri mezzi.

Assicurato o Voi : ogni persona fisica o gruppo designato nelle Condizioni Particolari sotto questa qualità

Assicuratore: Società che si fa carico delle garanzie del Contratto, ossia:

- la società **Inter Partner Assistance SA**, tramite la sua succursale irlandese, sita in 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda (numero di iscrizione 906006) sotto l'autorità della Banca Centrale d'Irlanda. Inter Partner Assistance è una succursale di Inter Partner Assistance SA, società belga sita in 166 boite 1 Avenue Louise, 1050, Bruxelles, sotto l'autorità della Banca Nazionale del Belgio.
- la società **AXA Travel Insurance** (numero di registrazione 426087), che ha sede a 10/11 Mary Street, Dublino 1, Irlanda, per alcune garanzie previste dal Contratto (il trattamento e la protezione dei dati).

Tutte queste società fanno parte del Gruppo AXA Assistance.

Attentato: Qualunque atto di violenza che costituisca un attacco criminale o illegale, perpetrato contro persone e/o beni nel paese in cui soggiorna l'Assicurato, allo scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico. L'Attentato dovrà essere riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri francese.

Bagaglio: La borsa o la valigia dell'Assicurato nonché ogni articolo contenuto nel suo bagaglio, ad eccezione degli Effetti Personali, degli Oggetti Preziosi, degli indumenti indossati dall'Assicurato e degli articoli menzionati nel paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Bagaglio".

Calamità naturale: Agente naturale di intensità anomala non dovuto ad intervento dell'uomo.

Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE: servizio di assistenza fornito da Axa Assistance.

Contratto: la polizza assicurativa costituita dalle presenti disposizioni generali e particolari nonché, all'occorrenza, dalle Condizioni Particolari. Le disposizioni particolari prevalgono sulle disposizioni generali.

Domicilio: Il luogo di residenza principale e abituale dell'Assicurato, l'indirizzo fiscale è considerato come Domicilio.

Danni Fisici: Danni fisici accidentali causati a Terzi;

Danni Materiali e Immateriali: Danneggiamento o distruzione accidentali di beni materiali e qualunque danno pecuniario derivante dalla privazione del godimento di un diritto.

DOM-ROM, COM e Collettività sui generis abitati: Guadalupa, Martinica, Guyana Francese, Isola di Réunion, Polinesia Francese, Saint Martin, Saint Barthelemy, Nuova Caledonia.

Validità delle Garanzie: Le garanzie sono valide per tutta la durata del Viaggio indicato nel contratto di vendita o nella fattura di iscrizione al Viaggio per un massimo di 90 giorni consecutivi, salvo espresse disposizioni contrarie.

Europa: Albania, Germania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Repubblica Ceca, Ucraina, Vaticano (Santa Sede).

Evento: Qualsiasi fatto che generi conseguenze dannose, che possa comportare l'applicazione di una o più garanzie del Contratto.

Spese Funebri: Spese di prima conservazione, movimentazione, composizione della salma, pianificazione specifica del trasporto, trattamenti obbligatori previsti dalla legge per la conservazione, la preparazione e per il cofano di un modello semplice, necessarie per il trasporto e conformi alla legislazione locale, **escluse le spese di inumazione e quelle relative alla cerimonia funebre.**

Spese di Ricerca: Costi delle operazioni intraprese dai soccorritori e dagli organismi di soccorso, diversi dai compagni di viaggio dell'Assicurato, che si mettano in viaggio appositamente ai fini della ricerca dell'Assicurato in un luogo sprovvisto di qualsiasi mezzo di soccorso organizzato o vicino.

Spese di Soccorso/Salvataggio: Spese di trasporto dopo l'Infortunio (una volta che l'Assicurato è stato localizzato) dal punto dove è avvenuto l'Infortunio fino all'ospedale più vicino.

Spese Mediche: Spese farmaceutiche, chirurgiche, di consultazione e di ricovero in ospedale prescritte da un medico e necessarie per la diagnosi e il trattamento di una patologia.

Spese di Trasporto: Titoli di viaggio emessi da una compagnia di trasporto regolare o charter o da un mezzo di trasporto appositamente noleggiato per il rientro dell'Assicurato. Sono esclusi i trasferimenti in autobus tra un aeroporto e il luogo di soggiorno dell'Assicurato.

Franchigia: Importo che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sciopero: Azione collettiva consistente in una cessazione concertata del lavoro da parte dei dipendenti di un'impresa, di un settore economico o di una categoria professionale, a sostegno di rivendicazioni.

Ricovero ospedaliero: soggiorno superiore a 48 ore consecutive in un ospedale pubblico o privato.

Malattia: Qualunque alterazione della salute o danno fisico constatati da un medico.

Malattia Grave: Qualunque alterazione della salute constatata da un medico che comporti la cessazione di qualsiasi attività professionale o di altro genere e che richieda cure appropriate.

Familiari: Coniuge legale o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore dell'Assicurato.

Oggetti acquistati durante il Viaggio: Qualunque oggetto acquistato durante il periodo di Validità delle Garanzie del Contratto.

Effetti Personali: Macchina fotografica, videocamera, palmare, console di gioco portatile, lettori multimediali, computer portatile. Saranno coperti dalla garanzia solo gli effetti personali la cui data di acquisto è inferiore a 3 anni.

Oggetti Preziosi: Gioielli, orologi, pellicce.

Sinistro: Realizzazione di un Evento previsto nel Contratto. Costituisce un unico e medesimo Sinistro l'insieme dei sinistri relativi

a uno stesso Evento.

Sottoscrittore: L'organismo, o la persona fisica o giuridica, domiciliato in Francia o nei DOM ROM, COM e Collettività *sui generis*, che ha firmato il presente Contratto.

Territorio: Tutto il mondo.

Terzi: Qualsiasi persona fisica o giuridica, ad esclusione del Sottoscrittore, dell'Assicurato, dei Familiari dell'Assicurato, degli accompagnatori e dei suoi dipendenti.

Vetustà: Svalutazione di un bene a causa dell'uso e del tempo. Questa riduzione è dedotta dall'importo dell'indennizzo.

Furto sotto minaccia o con scasso: Furto commesso da Terzi, con violenza o effrazione, provato e accertato come tale da un'autorità competente.

Viaggio: Trasporto e soggiorno garantito dal Contratto.

TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE E LIMITAZIONE DI GARANZIA

Per ogni sottoscrizione successiva alla data di iscrizione al viaggio, un periodo di attesa di 4 giorni si applica a decorrere **dalla** data di sottoscrizione del contratto. Tuttavia, se l'annullamento del viaggio è per causa di modifica o cancellazione di ferie pagate dal datore di lavoro o per causa di furto di documenti di identità, il sinistro sarà preso in considerazione solo se la sottoscrizione è SIMULTANEA all'iscrizione al viaggio.

Il risarcimento dovuto non può essere superiore all'importo effettivo del penale di annullamento fatturate e nel limite massimo della scala stabilita nel programma di benefici dopo l'annullamento del viaggio. Le quote di iscrizione, la quota assicurativa, le tasse rimborsabili per l'agenzia di viaggio o all'assicurato dal trasportatore o da qualsiasi agenzia di esazione e le spese di visto non sono rimborsabili.

LIMITE D'IMPEGNO DELL'ASSICURATORE

Gli interventi che l'**Assicuratore** è tenuto a realizzare avvengono nel totale rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Sono pertanto subordinati al conseguimento delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

L'**Assicuratore** non può essere ritenuto responsabile di ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati in caso di Scioperi, sommosse, movimenti popolari, limitazioni alla libera circolazione, sabotaggi, Attentati, guerre civili o internazionali, effetti di radiazione o qualsiasi altro caso fortuito o di forza maggiore.

Le prestazioni non richieste in corso di Viaggio o non organizzate **dall'Assicuratore** non danno luogo ad alcuna indennità compensativa.

L'**Assicuratore** decide la natura della biglietteria messa a disposizione dell'Assicurato in funzione da una parte delle possibilità offerte dai trasportatori e, dall'altra, della durata del tragitto.

CLAUSOLA DI SANZIONE ED EMBARGO

In deroga a qualsiasi indicazione contraria del presente Contratto, si applica quanto segue:

Se una legge o un regolamento, applicabile ad AXA Partners all'entrata in vigore del presente Contratto o divenuto applicabile in qualsiasi momento successivo, prevede che la copertura fornita agli Assicurati in virtù del presente Contratto sia o diventi illecita in quanto violerebbe un embargo o una sanzione, AXA Partners non sarà tenuta a fornire agli Assicurati tale copertura in qualsivoglia maniera, nella misura in cui infrangerebbe detta legge o regolamento.

Qualora sia legale per AXA Partners fornire una copertura ai sensi del presente Contratto ma la liquidazione di un sinistro potrebbe violare un embargo o una sanzione, AXA Partners si impegna ad adottare tutte le misure necessarie al fine di ottenere l'autorizzazione al pagamento.

Se la legge o il regolamento diventa applicabile durante il Periodo di Validità del presente Contratto e limita la capacità di AXA Partners di fornire la copertura come specificato nel primo paragrafo, il Sottoscrittore e AXA Partners potranno rescindere il presente Contratto in conformità con la regolamentazione in vigore, a condizione, per AXA Partners, di rispettare un preavviso minimo di trenta (30) giorni. In caso di rescissione, sia essa da parte del Sottoscrittore o di AXA Partners, quest'ultima conserverà la sua quota di premio proporzionalmente al periodo in cui il Contratto è rimasto in vigore.

ESCUSIONI GENERALI

Le garanzie dell'Assicuratore non potranno essere attivate nei seguenti casi:

- **Consumo di droghe, di qualsiasi sostanza stupefacente prevista nel Codice della Salute Pubblica, medicinali e trattamenti non prescritti da un medico;**
- **Conseguenze di incidenti stradali provocati dall'Assicurato qualora questi si trovasse in uno stato di ebbrezza caratterizzato da una presenza nel sangue di un tasso alcolemico superiore al tasso massimo consentito dalla regolamentazione in vigore nel paese in cui l'incidente si è verificato;**
- **Conseguenze di stati di ebbrezza, atti intenzionali, azioni dolose;**
- **L'inosservanza consapevole da parte dell'Assicurato delle leggi e dei regolamenti in vigore nello Stato del luogo di soggiorno;**
- **Suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato, automutilazione;**
- **Partecipazione a scommesse, crimini, risse (salvo in caso di legittima difesa);**
- **Danni intenzionali provocati dall'Assicurato, su suo ordine o con la complicità o il suo concorso;**

- **Maneggio o detenzione di macchine da guerra, armi, comprese quelle utilizzate per la caccia;**
- **Casi di forza maggiore che rendono impossibile l'esecuzione del Contratto, in particolare i divieti stabiliti dalle autorità del paese di partenza, di transito o di destinazione;**
- **Guerre civili o internazionali, sommosse, movimenti popolari, Scioperi, atti di terrorismo o sabotaggio;**
- **Incidenti provocati da combustibili nucleari, prodotti o rifiuti radioattivi, macchine destinate a irradiare o esplodere mediante la modifica del nucleo dell'atomo, così come la loro decontaminazione, siano essi nel paese di partenza, di transito o di destinazione;**
- **Situazioni a rischio infettivo in contesto epidemico oggetto di un provvedimento di quarantena o di misure preventive o di vigilanza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese di origine;**
- **Terremoto, eruzione vulcanica, onda anomala, inondazione o cataclisma naturale salvo nell'ambito delle disposizioni derivanti dalla legge N° 86-600 del 13 luglio 1982 relativa al risarcimento delle vittime di Catastrofi Naturali;**
- **Danni costitutivi di minacce ambientali subiti da elementi naturali quali l'aria, l'acqua, il suolo, la fauna, la flora, il cui uso è comune a tutti, così come i danni di ordine estetico o di godimento ad essi legati;**
- **Incidenti derivanti dalla pratica di sport da parte dell'Assicurato nell'ambito di una competizione ufficiale organizzata da una federazione sportiva e per la quale è rilasciata una licenza e l'allenamento in vista delle competizioni;**
- **Alpinismo di alta montagna a partire dai 3000 metri, bobsleigh, caccia ad animali pericolosi, sport aerei, skeleton, speleologia e pratica di sci fuori pista, la navigazione in solitaria e/o a più di 60 miglia dalla costa;**
- **Problemi politici che inducono un rischio per la sicurezza personale;**
- **Guida di veicoli se l'Assicurato non possiede la patente, la licenza o il certificato necessario;**
- **L'assenza di alea;**
- **Gesti commerciali;**
- **Mancata validità dei documenti di identità necessari al Viaggio;**
- **Atti di negligenza da parte dell'Assicurato;**
- **Sono esclusi infine gli eventi verificatesi in Iran, Iraq, Afghanistan, Corea del Nord, Siria, Crimea.**

PLURALITA' DI ASSICURAZIONI

In conformità con l'articolo L112-10 del Codice delle Assicurazioni, il Sottoscrittore è invitato a verificare di non essere già Beneficiario di una garanzia che copra uno dei rischi garantiti dal Contratto. Qualora così fosse, beneficerà di un diritto di rinuncia al presente Contratto entro un termine di quattordici (14) giorni solari a decorrere dalla sua sottoscrizione, senza spese né penali, laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- il Sottoscrittore ha sottoscritto il presente Contratto a fini non professionali;
- questo Contratto va ad aggiungersi all'acquisto di un bene o di un servizio venduto da un fornitore;
- il Sottoscrittore dimostra di essere già coperto per uno dei rischi garantiti dal presente Contratto;
- questo Contratto non è eseguito integralmente;
- il Sottoscrittore non ha dichiarato alcun Sinistro garantito dal Contratto.

In tal caso, il Sottoscrittore può esercitare il suo diritto di rinuncia al presente Contratto inviando una lettera al seguente indirizzo, accompagnata da un documento che dimostri il fatto che beneficia già di una garanzia per uno dei rischi coperti dal nuovo Contratto:

Presence Assistance Tourisme
55 bis rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0) 1 55 90 47 51

L'Assicuratore è tenuto a rimborsare al Sottoscrittore il premio pagato, entro un termine di trenta (30) giorni a decorrere dalla sua rinuncia.

Tuttavia, qualora il Sottoscrittore abbia dichiarato un Sinistro che richiami la garanzia, non potrà più esercitare il suo diritto di rinuncia.

Se il Sottoscrittore desidera rinunciare al suo Contratto ma non soddisfa tutte le condizioni sopra elencate, deve verificare le condizioni di rinuncia previste nel suo contratto.

DIRITTO DI RINUNCIA IN CASO DI VENDITA A DISTANZA

In caso di vendita a distanza, il Sottoscrittore/l'Assicurato può rinunciare al suo contratto entro un termine di quattordici (14) giorni solari a decorrere dalla data di ricevimento delle Condizioni Generali, le quali si presumeranno ricevute dal Sottoscrittore/l'Assicurato due (2) giorni lavorativi dopo la data di conclusione della sottoscrizione. Se il Sottoscrittore/l'Assicurato non ha ricevuto i documenti entro un termine di due (2) giorni lavorativi a decorrere dalla data di conclusione, deve contattare Presence Assistance Tourisme.

La copia del modulo di rinuncia è da inviare a mezzo lettera all'indirizzo postale:

Presence Assistance Tourisme
55 bis rue Edouard Vaillant
92300 LEVALLOIS PERRET Cedex - FRANCE

Esempio di modulo:

Si prega di compilare e inviare il presente modulo esclusivamente se si desidera rinunciare al Contratto.

MODULO DI RINUNCIA

Con la presente comunico la mia volontà di rinunciare al Contratto XXXX, il cui N ° di sottoscrizione è:

Cognome del sottoscrittore Nome del Sottoscrittore

Data Firma del Sottoscrittore

SANZIONI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE INTENZIONALE O NON INTENZIONALE

In conformità con il disposto dall'articolo L. 113-8 del Codice delle assicurazioni, il Contratto è nullo in caso di reticenza o di falsa dichiarazione intenzionale da parte dell'Assicurato, laddove detta reticenza o falsa dichiarazione modifichi l'oggetto del rischio o ne limiti la valutazione da parte dell'Assicuratore, anche quando il rischio omesso o snaturato dall'Assicurato non abbia avuto effetti sul sinistro. I premi versati restano nelle mani dell'Assicuratore che ha diritto al versamento di tutti i premi scaduti a titolo di risarcimento danni.

In conformità con il disposto dall'articolo L. 113-9 del Codice delle assicurazioni, in caso di omissione o di dichiarazione inesatta da parte dell'Assicurato senza malafede accertata, constatata prima di qualsiasi sinistro, l'Assicuratore ha la facoltà di conservare il contratto, con un aumento del premio accettato dall'Assicurato, o di rescinderlo mediante notifica inviata all'Assicurato con un preavviso di dieci giorni a mezzo lettera raccomandata, restituendo la quota del premio versato proporzionalmente al tempo mancante.

Nel caso in cui l'omissione o la dichiarazione inesatta dell'Assicurato senza malafede accertata sia constatata solo dopo un sinistro, il risarcimento sarà ridotto proporzionalmente al tasso dei premi pagati rispetto a quelli che sarebbero stati dovuti se i rischi fossero stati perfettamente ed esattamente dichiarati.

CESSAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE

La sottoscrizione e le garanzie cessano:

- in caso di esercizio, da parte del sottoscrittore, del suo diritto alla rinuncia, alla data di invio della lettera di rinuncia, nel qual caso fa fede il timbro postale;
- in caso di mancato versamento del premio, in applicazione del disposto dall'articolo L 113-3 del Codice delle assicurazioni;
- in tutti gli altri casi previsti dal Codice delle assicurazioni.

DICHIARAZIONE DI ALTRE ASSICURAZIONI

In applicazione dell'Articolo L. 121-4 del Codice delle assicurazioni, il Sottoscrittore si impegna a informare l'Assicuratore delle garanzie di egli cui beneficia o di cui beneficia l'Assicurato per lo stesso rischio presso altri assicuratori. Qualora siano stipulate più assicurazioni senza frode né dolo, ciascuna di esse produce i suoi effetti nei limiti contrattuali di garanzia.

Nel caso in cui l'Assicurato dimostri l'esistenza di una garanzia precedente per uno dei rischi coperti dal Contratto, ha la possibilità, in conformità con l'articolo L. 112-10 del Codice delle assicurazioni, di rinunciare al Contratto entro i 14 giorni solari successivi alla sua sottoscrizione. L'Assicurato sarà quindi rimborsato dei premi che avrà versato all'Assicuratore, senza spese né penali, salvo in caso di Sinistro verificatosi precedentemente all'esercizio del diritto di rinuncia. Prima della stipulazione del Contratto, l'Assicuratore consegna all'Assicurato un documento che lo invita a verificare di non essere già beneficiario di una garanzia a copertura di uno o più rischi coperti dal Contratto e che lo informa della sua facoltà di rinuncia.

SANZIONI

Che si tratti delle dichiarazioni da rilasciare alla sottoscrizione del Contratto o di quelle che devono essere fatte in corso di Contratto, qualsiasi reticenza o falsa dichiarazione intenzionale, qualsiasi omissione o dichiarazione inesatta comporta

l'applicazione, secondo i casi, del disposto dagli articoli L.113-8 (nullità del contratto) e L. 113-9 del Codice delle assicurazioni (riduzione proporzionale del risarcimento).

PERIZIA

I danni ai beni garantiti sono valutati mediante trattativa privata o, in alternativa, mediante perizia extragiudiziale, fatti salvi i diritti rispettivi delle parti. Ciascuna delle parti sceglie un perito; se i periti così nominati non sono d'accordo, si aggiunge un terzo perito: i tre periti operano in comune per maggioranza di voti.

Qualora una delle parti non nomini il proprio perito, o se i due periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina è affidata all'autorità giudiziaria competente. Tale nomina avviene su semplice richiesta firmata dalle due parti, o da una sola di esse dopo aver convocato l'altra a mezzo lettera raccomandata.

Ciascuna delle parti paga le spese e gli onorari del proprio perito; gli onorari del terzo perito e le eventuali spese per la sua nomina, sono addebitate in parti uguali all'**Assicuratore** e all'Assicurato.

RICORSO CONTRO TERZI RESPONSABILI

L'**Assicuratore** che ha pagato il risarcimento surroga, ai sensi dell'articolo L.121-12 del Codice delle assicurazioni, a concorrenza di detto risarcimento, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato contro i Terzi che, con le loro azioni, hanno provocato il danno.

Tuttavia, tale surroga si applica solo alle indennità forfettarie garantite in caso di decesso o di incapacità permanente dell'Assicurato.

RECLAMO E MEDIAZIONE

In caso di disaccordo sulla gestione del contratto, il Sottoscrittore e/o gli Assicurati si rivolgono in via prioritaria a Presence Assistance Tourisme al fine di trovare soluzioni adeguate alle difficoltà riscontrate:

Presence Assistance Tourisme
scrivendo a reclamation@presenceassistance.com

Se la risposta fornita non è soddisfacente o se il reclamo riguarda l'applicazione delle garanzie, il Sottoscrittore e/o gli Assicurati possono presentare il proprio reclamo per lettera al seguente indirizzo:

AXA Travel Insurance
Head of Customer Care,
The Quadrangle
106-118 Station Road
Redhill, RH1 1PR
Regno Unito

customer.support@axa-travel-insurance.com

Axa Travel Insurance si impegna a dare riscontro entro dieci (10) giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento del reclamo, salvo nel caso in cui sia data una risposta entro detto termine.

Sarà inviata una risposta entro un termine massimo di due (2) mesi, salvo il caso in cui la complessità richieda una proroga.

Una volta esauriti i mezzi di ricorso interni sopra elencati e qualora persista un disaccordo, il Sottoscrittore e/o gli Assicurati possono fare appello al Mediatore, personalità indipendente, scrivendo al seguente indirizzo:

La Médiation de l'Assurance
TSA 50110
75441 Paris Cedex 09

Oppure compilando il modulo di ricorso direttamente sul sito Internet:

www.mediation-assurance.org

Tale ricorso è gratuito. Il parere del Mediatore non è vincolante e lascerà totale libertà all'Assicurato di adire eventualmente al Tribunale francese competente.

Il Mediatore formulerà un parere entro un termine di novate (90) giorni a decorrere dal ricevimento della pratica completa.

La Carta della "Mediazione dell'Assicurazione" è consultabile anche al seguente link:

www.mediation-assurance.org/medias/mediation-assurance/Charte_V2.pdf

PRESCRIZIONE

In conformità con l'articolo L. 114-1 del Codice delle assicurazioni, tutte le azioni derivanti dal Contratto sono prescritte 2 anni dopo l'Evento che dà loro origine.

Detto termine decorre:

- In caso di reticenza, omissione, dichiarazione falsa o inesatta sul rischio assunto, solo dal giorno in cui l'**Assicuratore** ne ha avuto conoscenza;
- In caso di Sinistro, solo dal giorno in cui gli interessati ne hanno avuto conoscenza, se dimostrano di non esserne stati a conoscenza prima.

Quando l'azione dell'Assicurato contro l'**Assicuratore** ha come causa il ricorso di terzi, il termine di prescrizione decorre solo dal giorno in cui tale terza parte ha avviato un'azione legale contro l'Assicurato o è stata risarcita da quest'ultimo.

La prescrizione è portata a 10 anni nei contratti assicurativi contro gli incidenti alle persone, laddove i beneficiari siano gli aventi diritto dell'Assicurato deceduto.

In conformità con l'articolo L. 114-2 del Codice delle assicurazioni, la prescrizione è interrotta da una delle cause ordinarie di interruzione della prescrizione qui di seguito previste:

- qualsiasi azione legale, sia pure per procedimento sommario o avviata presso una giurisdizione non competente;
- qualsiasi atto teso ad ottenere l'esecuzione forzata, o qualsiasi misura conservativa adottata in applicazione del codice delle procedure civili di esecuzione;
- qualsiasi riconoscimento da parte dell'**Assicuratore** del diritto a garanzia dell'Assicurato, o qualsiasi ammissione di debito dell'Assicurato nei confronti dell'**Assicuratore**;
- qualsiasi ricorso alla mediazione o alla conciliazione;
- quando una parte è nell'impossibilità di agire a seguito di un impedimento derivante dalla legge, dalla convenzione o da casi di forza maggiore.

La prescrizione è altresì interrotta da:

- la nomina di periti a seguito di un Sinistro;
- l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall'**Assicuratore** all'Assicurato per quanto riguarda il pagamento del premio o dall'Assicurato all'**Assicuratore** in relazione al pagamento del risarcimento.

In conformità con l'articolo L. 114-3 del Codice delle assicurazioni, le parti di un contratto di assicurazione non possono, nemmeno se di comune accordo, modificare la durata della prescrizione né aggiungervi cause di sospensione o di interruzione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In qualità di responsabile del trattamento, le informazioni relative agli Assicurati sono raccolte, utilizzate e conservate da Inter Partner Assistance SA per la sottoscrizione, l'aggiudicazione, la gestione e l'esecuzione del presente Contratto, in conformità con le disposizioni della regolamentazione applicabile in materia di protezione dei dati personali e con la sua politica di protezione dei dati personali pubblicata sul suo sito Internet.

Pertanto, nell'ambito delle sue attività, Inter Partner Assistance SA potrà:

- a) Utilizzare le informazioni dell'Assicurato o delle altre persone che beneficiano delle garanzie, al fine di fornire i servizi descritti nelle presenti Condizioni Generali. Utilizzando i servizi di Inter Partner Assistance SA, l'Assicurato acconsente all'utilizzo dei suoi dati da parte di Inter Partner Assistance SA a tale scopo;
- b) Trasmettere i dati personali dell'Assicurato e i dati relativi al suo Contratto, alle entità del Gruppo AXA, ai fornitori di servizi di Inter Partner Assistance SA, al personale di Inter Partner Assistance SA e a tutte le persone interessate nei limiti delle rispettive attribuzioni, al fine di gestire la pratica di sinistro dell'Assicurato, fornirgli le garanzie che gli sono dovute in virtù del suo Contratto, provvedere ai pagamenti e trasmettere tali dati nei casi consentiti o imposti dalla legge;
- c) Procedere all'ascolto e/o alla registrazione delle conversazioni telefoniche dell'Assicurato per il miglioramento e il monitoraggio della qualità dei servizi offerti;
- d) Procedere a studi statistici e attuariali così come a sondaggi di soddisfazione del cliente al fine di adattare meglio i nostri prodotti alle richieste del mercato;
- e) Ottenere e conservare tutta la documentazione fotografica pertinente e appropriata del bene dell'Assicurato, al fine di offrire i servizi proposti nell'ambito del suo contratto di assistenza e convalidare la sua richiesta; e
- f) Procedere all'invio di indagini sulla qualità (sotto forma di richiesta di feedback o di sondaggi) in relazione ai servizi di Inter Partner Assistance SA e di altre comunicazioni relative al servizio clienti.
- g) Utilizzare i dati personali per un trattamento nell'ambito della lotta alla frode che può includere, se del caso, un'iscrizione nella lista delle persone che presentano un rischio di frode.

Inter Partner Assistance SA è soggetta agli obblighi legali derivanti principalmente dal Codice Monetario e Finanziario in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, a tale titolo, Inter Partner Assistance SA mette in atto un trattamento di vigilanza dei contratti che può condurre a una segnalazione di casi sospetti in conformità con le disposizioni della Legge in materia.

I dati raccolti possono essere comunicati alle altre società del Gruppo AXA o a terzi partner, anche per un uso a fini promozionali. Se l'Assicurato non desidera che i suoi dati siano trasmessi alle società del Gruppo AXA o a terzi per un uso a fini promozionali, può opporvisi scrivendo a:

Data Protection Officer
AXA Travel Insurance Limited
106-108 Station Road
Redhill
RH1 1PR
United Kingdom

Alcuni destinatari dei dati risiedono al di fuori dell'Unione Europea, in particolare: AXA Business Services in India e AXA Assistance Maroc Services in Marocco.

Per ogni altro utilizzo dei dati personali dell'Assicurato ad altri fini o nei casi imposti dalla legge, Inter Partner Assistance SA deve chiederne il consenso.

L'Assicurato può ritirare in qualsiasi momento il suo consenso.

Sottoscrivendo il presente contratto ed utilizzandone i servizi, l'Assicurato riconosce che Inter Partner Assistance SA può utilizzare i suoi dati a carattere personale e accetta che Inter Partner Assistance SA faccia uso dei dati sensibili sopra descritti. Nel caso in cui l'Assicurato fornisca ad Inter Partner Assistance SA informazioni su terzi, l'Assicurato si impegna a informarli dell'utilizzo dei loro dati come precedentemente specificato e della politica di riservatezza del sito Internet di Inter Partner Assistance SA (vedere sotto).

L'Assicurato può ottenere, a semplice richiesta, copia delle informazioni che lo riguardano. Dispone di un diritto di informazione sull'uso fatto dei suoi dati (come indicato nella politica di riservatezza del sito di Inter Partner Assistance SA – vedere sotto) e di un diritto di rettifica nel caso in cui rilevi un errore.

Se l'Assicurato desidera conoscere le informazioni detenute da Inter Partner Assistance SA sul suo conto, o se ha altre richieste relative all'uso dei suoi dati, può scrivere al seguente indirizzo:

Data Protection Officer
AXA Travel Insurance Limited
106-108 Station Road
Redhill
RH1 1PR
United Kingdom

Email : dataprotectionenquiries@axa-assistance.co.uk

La nostra politica di riservatezza è disponibile in forma integrale sul sito:

www.axa-assistance.com/en.privacypolicy

o in formato cartaceo, a richiesta.

LEGGE APPLICABILE

Il Contratto è soggetto alla legge francese.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore rimborserà le spese di annullamento addebitate dal Tour Operator ai sensi delle sue Condizioni Generali di Vendita quando tale annullamento, comunicato **PRIMA DELLA PARTENZA**, sia dovuto al verificarsi, dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, di uno dei seguenti eventi che impedisca all'Assicurato di effettuare il Viaggio previsto:

A/ Intervento da parte dell'Assicuratore in caso di Malattia Grave o di Infortunio dell'Assicurato o di un Familiare dell'Assicurato constatati da un'autorità medica e che gli impedisca di realizzare il viaggio previsto.

Intervento da parte dell'Assicuratore in caso di decesso dell'Assicurato o di un Familiare dell'Assicurato.

B/ L'Assicurato è altresì coperto dalla garanzia qualora la sua partenza o l'esercizio delle attività previste durante il soggiorno siano impediti da un Evento imprevedibile alla data di sottoscrizione del Contratto, indipendente dalla volontà dell'Assicurato e che possa essere provato, previa deduzione degli importi delle Franchigie indicati nella Tabella delle Prestazioni.

Tuttavia, la garanzia è valida, per i seguenti motivi, solo nelle condizioni di seguito descritte con precisione:

- Il rifiuto del visto turistico da parte delle autorità del paese di destinazione del Viaggio, a condizione che l'Assicurato abbia effettuato le pratiche entro un termine sufficiente permettendo alle autorità di pronunciare il rifiuto prima della sua partenza e a condizione che abbia fornito tutti i documenti giustificativi richiesti dalle autorità amministrative di quel paese.
- La convocazione dell'Assicurato da parte di un'amministrazione in una data compresa nel periodo di svolgimento del Viaggio previsto, a condizione che tale convocazione sia obbligatoria, imprevista e non posticipabile.
- La convocazione dell'Assicurato a un esame scolastico o universitario in una data compresa nel periodo di svolgimento del Viaggio, a condizione che tale convocazione non fosse nota al momento della stipula del Contratto.
- La modifica scritta della data delle ferie concesse dal datore di lavoro dell'Assicurato prima della sua iscrizione al Viaggio.
- L'ottenimento dell'Assicurato di un impiego da dipendente o di uno stage retribuito con effetto prima o durante le date previste per il Viaggio, mentre l'Assicurato era registrato come disoccupato e a condizione che non si tratti di proroga o di rinnovo del contratto.
- Il trasferimento professionale, non disciplinare, a condizione che questo obblighi l'Assicurato a traslocare durante il periodo di durata del Viaggio o il mese precedente il Viaggio e a condizione che il trasferimento non fosse noto al momento della stipula del contratto.
- Il ricovero (di almeno 2 giorni) o il decesso dell'animale domestico dell'Assicurato a condizione che avvenga nei 3 giorni precedenti la partenza dell'Assicurato e che l'Assicurato fornisca prova della proprietà dell'animale (cartella sanitaria veterinaria, vaccinazione, tatuaggio, ecc.).
- La separazione della coppia dall'Assicurato per divorzio, la domanda di scioglimento del PACS e la cessazione della convivenza a condizione che sia presentata prova della procedura di divorzio o della domanda di scioglimento del PACS o eventuali documenti che provino la cessazione della convivenza.

La garanzia di Annullamento non copre l'impossibilità di partire legata all'organizzazione materiale del viaggio da parte del tour operator o alle condizioni di alloggio o di sicurezza della destinazione.

A / e B /ANNULLAMENTO DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI DELL'ASSICURATO

A seguito dell'annullamento, l'**Assicuratore** rimborserà anche le spese di annullamento dell'eventuale accompagnatore dell'Assicurato (massimo 9 persone) iscritto al Viaggio nello stesso momento in cui è avvenuta l'iscrizione dell'Assicurato e garantito dal presente Contratto, qualora l'annullamento sia causato da uno dei motivi sopradescritti. Tuttavia, qualora l'accompagnatore desideri mantenere la sua partecipazione al Viaggio, i costi aggiuntivi dell'hotel o della cabina singola saranno coperti solo se la pratica di annullamento è soggetta a rimborso da parte dell'**Assicuratore** e se l'importo dell'indennizzo è inferiore o uguale all'importo dei costi di annullamento esigibili alla data del verificarsi del sinistro, previa detrazione della Franchigia. Se per un Evento coperto dalla garanzia l'Assicurato preferisse essere sostituito da un'altra persona piuttosto che annullare il suo Viaggio, l'**Assicuratore** sosterrà i costi di cambiamento del nome addebitati dal fornitore (tour operator, compagnia aerea). L'importo di tale indennizzo non può superare l'importo delle spese di annullamento pagabili alla data del verificarsi del Sinistro.

ARTICOLO 2 - VALIDITA' DELLA GARANZIA

A condizione che l'Assicurato abbia pagato in anticipo il premio corrispondente, la garanzia è valida dal momento della stipula del presente contratto e scade al momento della partenza nel luogo di convocazione previsto dal tour operator o al momento della riconsegna delle chiavi in caso di noleggjo.

ARTICOLO 3 - LIMITI DELLA GARANZIA

L'indennizzo dovuto a titolo della presente garanzia non può superare l'importo effettivo delle penali addebitate entro il limite massimo della tariffa indicata nella Tabella delle Prestazioni in caso di annullamento del viaggio.

Le spese della pratica, il premio assicurativo, le tasse rimborsabili all'agenzia di viaggi o all'assicurato da parte del vettore o di qualsiasi organismo di riscossione e le spese per i visti non sono rimborsabili.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

In ogni caso, l'**Assicuratore** indennizzerà l'Assicurato previa detrazione di una Franchigia il cui importo è indicato nella Tabella delle Prestazioni (in caso di soggiorno in locazione, sarà dedotta una sola franchigia indipendentemente dal numero di occupanti).

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Tutti gli Eventi non indicati nell'ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA sono esclusi.

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, non sono garantiti gli annullamenti causati da:

- **Una Malattia o un Infortunio che abbiano causato un'insorgenza, una ricaduta, un aggravamento o un ricovero in ospedale nel mese precedente l'iscrizione al Viaggio;**
- **Qualunque Evento sopravvenuto tra la data di iscrizione al Viaggio e la sottoscrizione del Contratto;**
- **Decesso di un Terzo non assicurato dal Contratto, qualora il decesso sia avvenuto più di 30 giorni prima della partenza;**
- **Conseguenze di situazioni di rischio infettivo in contesto epidemico soggette a quarantena o a misure**

- **specifiche di prevenzione o sorveglianza da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali;**
- **Polmonite atipica o a sindrome respiratoria acuta grave (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1 e qualsiasi pandemia o epidemia riconosciuta da organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;**
- **Qualsiasi circostanza che nuoccia al solo piacere del viaggio dell'Assicurato;**
- **Dal fatto che la destinazione del Viaggio dell'Assicurato è sconsigliata dal Ministero degli Affari Esteri francese;**
- **Tutti gli Eventi la cui responsabilità spetti al tour operator in applicazione degli articoli L. 211-1 e seguenti del Codice del Turismo;**
- **Richiesta tardiva di visto presso le autorità competenti, non conformità del documento d'identità necessario per il Viaggio;**
- **Malattia psichica, mentale o depressiva senza ricovero ospedaliero o che comporti un ricovero ospedaliero inferiore a 3 giorni.**

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato e i suoi aventi diritto devono:

- **Informare** l'impresa da cui l'Assicurato ha acquistato la sua prestazione al momento del verificarsi del Sinistro. Qualora l'Assicurato annulli tardivamente, **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** si farà unicamente carico delle spese di annullamento dovute alla data in cui si è verificato l'Evento,
- **Informare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** per iscritto al momento del verificarsi del Sinistro, entro e non oltre **5 cinque giorni** lavorativi. Scaduto tale termine, l'Assicurato perderà qualunque diritto a un indennizzo qualora il suo ritardo abbia causato un danno all'Assicuratore,
- **Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** tutti i documenti necessari alla costituzione della pratica al fine di provare la fondatezza e l'ammontare del reclamo.

Senza la comunicazione al medico di fiducia dell'**Assicuratore** delle informazioni mediche necessarie per l'istruzione della pratica, quest'ultima non potrà essere presa in carico.

È espressamente convenuto che l'Assicurato accetti anticipatamente l'effettuazione di una visita del medico di fiducia dell'**Assicuratore**. Pertanto, qualora l'Assicurato si opponesse senza motivo legittimo, perderà il diritto alla garanzia.

PRESENCE ASSISTANCE TOURISME si riserva il diritto di richiedere il biglietto di trasporto originale previsto e non utilizzato o una copia del rimborso effettuato dall'**Assicuratore** del trasporto aereo.

MANCATA PARTENZA - MANCATO RITORNO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

MANCATA PARTENZA

Nel caso in cui un Evento imprevedibile e indipendente dalla volontà dell'Assicurato, che possa essere giustificato, gli impedisca di utilizzare il trasporto previsto dal Tour Operator per raggiungere la sua destinazione, l'**Assicuratore** rimborsa, nei limiti stabiliti nella tabella degli importi delle prestazioni, il prezzo del biglietto che l'Assicurato è stato obbligato ad acquistare per raggiungere la destinazione (qualora il biglietto iniziale non possa essere modificato) entro 24 ore o con il primo volo disponibile.

In nessun caso l'importo del rimborso può essere superiore a quello dell'eventuale annullamento.

MANCATO RITORNO

Qualora, a causa di un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà dell'Assicurato, che possa essere giustificato, l'Assicurato perdesse una coincidenza sul viaggio di ritorno (linea aerea o vettore diversi per le due tratte), verrà rimborsato l'acquisto di un nuovo biglietto per consentire all'Assicurato di raggiungere la destinazione finale indicata sul contratto di vendita.

Per lo stesso Viaggio, l'Assicurato può beneficiare della garanzia per Mancata Partenza e Mancato Ritorno. Tuttavia, per queste due garanzie il rimborso si limiterà all'importo massimo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

ARTICOLO 2 - VALIDITA' DELLA GARANZIA

La garanzia di mancata partenza decorre dal giorno della partenza indicato sul contratto di vendita e scade al momento dell'imbarco per la destinazione finale (andata).

La garanzia di mancato ritorno decorre dal giorno del rientro indicato sul contratto di vendita e scade al momento della salita a bordo per l'ultimo viaggio di collegamento previsto nel contratto di vendita.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Tutti gli eventi non indicati nell'ARTICOLO 1 - "NATURA DELLA GARANZIA" sono esclusi.

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, il nostro intervento non è previsto:

- **In caso di sciopero del vettore**
- **Per il rimborso di un titolo di viaggio non garantito e non riportato sulla fattura di iscrizione dell'agenzia.**
- **Per il rimborso di prestazioni diverse da un titolo di viaggio**

- **Per la garanzia di mancato ritorno: per il viaggio di ritorno senza coincidenza o per il viaggio di ritorno con coincidenza garantita dalla stessa compagnia di trasporto o da due compagnie che abbiano firmato un accordo di alleanza tra compagnie aeree.**

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- **Informare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** per iscritto al verificarsi del Sinistro ed entro e non oltre **5 cinque giorni** lavorativi. Scaduto tale termine, l'Assicurato perderà qualunque diritto a un indennizzo qualora il suo ritardo abbia causato un danno all'Assicuratore.
- **Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** tutti i documenti necessari alla costituzione della pratica al fine di provare la fondatezza e l'ammontare del reclamo.

ASSISTENZA AL RIMPATRIO

ARTICOLO 1 - MALATTIA O LESIONI CORPORALI

L'equipe medica dell'Assicuratore contatterà il medico curante sul posto e/o il medico di famiglia per intervenire nelle condizioni più idonee allo stato dell'Assicurato.

L'equipe medica dell'Assicuratore organizzerà il trasporto dell'Assicurato fino alla struttura sanitaria più vicina al suo Domicilio o il trasferimento in un centro ospedaliero meglio attrezzato o più specializzato.

A seconda della gravità, solo l'equipe medica dell'Assicuratore è autorizzata a decidere in merito al rimpatrio, a scegliere il mezzo di trasporto e il luogo di ricovero.

L'Assicuratore rimpatrierà l'Assicurato al suo Domicilio se questi è in grado di lasciare il centro di cura.

Se le condizioni dell'Assicurato lo giustificano, **l'Assicuratore** organizzerà e pagherà il viaggio di una persona che si trovi sul posto per permetterle di accompagnarlo.

Se le condizioni dell'Assicurato non giustificano il ricovero in ospedale o il rimpatrio e l'Assicurato non può rientrare alla data inizialmente prevista, **l'Assicuratore** si farà carico delle spese effettivamente sostenute per il prolungamento del soggiorno in hotel, nonché di quelle di una persona che lo assiste, dietro presentazione di un documento giustificativo, ad esclusione delle spese di vitto, fino al rimpatrio dell'Assicurato. La durata di questa garanzia non può superare il numero di pernottamenti indicato nella Tabella delle Prestazioni. L'importo massimo pagato per notte e per persona è indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Se lo stato di salute dell'Assicurato lo consente, **l'Assicuratore** organizzerà e pagherà il suo rientro e quello della persona che è rimasta ad assisterlo.

Se l'Assicurato è ricoverato in ospedale e la sua condizione non giustifica o impedisce il rimpatrio immediato o il rientro immediato, **l'Assicuratore** organizzerà il soggiorno in hotel della persona designata dall'Assicurato già presente sul posto e che rimarrà al suo capezzale. **L'Assicuratore** pagherà le spese impreviste effettivamente sostenute fino al rimpatrio dell'Assicurato, dietro presentazione di documenti giustificativi, escluse le spese di vitto, fino all'importo massimo per notte indicato nella Tabella delle Prestazioni. La durata di questa garanzia non può superare il numero di pernottamenti indicato nella Tabella delle Prestazioni.

L'Assicuratore pagherà il rientro di questa persona qualora questa non possa utilizzare i mezzi inizialmente previsti.

Qualora il ricovero in ospedale sul posto superi i 7 giorni e qualora nessuno rimanga al capezzale dell'Assicurato, **l'Assicuratore** metterà a disposizione della persona designata dall'Assicurato un biglietto di andata e ritorno per recarsi dall'Assicurato, unicamente in partenza dall'Europa, e organizzerà il suo soggiorno in hotel, dietro presentazione di documenti giustificativi, escluse le spese di vitto. L'importo massimo pagato per notte è indicato nella Tabella delle Prestazioni. La durata di questa garanzia non può superare il numero di pernottamenti indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Se lo stato di salute dell'Assicurato lo consente, **l'Assicuratore** organizzerà e pagherà il rientro dell'Assicurato e quello della persona che è rimasta ad assisterlo.

Se lo stato di salute dell'Assicurato non gli consente di prendersi cura dei figli minorenni e nessun adulto tra i famigliari dell'Assicurato lo accompagna, **l'Assicuratore** organizzerà il viaggio della persona designata dall'Assicurato per riportarli al Domicilio dell'Assicurato.

Se l'Assicurato è domiciliato in un paese altro che uno dei paesi membri dello Spazio Economico Europeo, DOM-ROM, COM e Collettività sui generis, Monaco e Andorra, l'Assicuratore avrà facoltà, a richiesta dell'Assicurato, di rimpatriarlo al suo domicilio o trasferirlo al centro medico più vicino, meglio attrezzato o più specializzato. In tal caso l'Assicurato si compromette a rimborsare all'Assicuratore i costi di rimpatrio che eccedono le spese di rimpatrio, effettuato nelle stesse condizioni, nella Francia metropolitana.

ARTICOLO 2 - IN CASO DI DECESSO

L'Assicuratore organizzerà e pagherà il trasporto della salma dal luogo di composizione al luogo di sepoltura in Europa.

Le Spese Funebri sono pagate fino a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

L'Assicuratore organizzerà e pagherà fino al luogo di sepoltura il rientro dei Familiari dell'Assicurato che hanno partecipato allo stesso Viaggio e che sono garantiti da questo stesso Contratto.

ARTICOLO 3 - ALTRI TIPI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE

Rientro anticipato:

- Qualora l'Assicurato fosse obbligato ad interrompere il suo Viaggio a causa di: decesso di un Familiare dell'Assicurato, della persona responsabile della custodia dei suoi figli minorenni o disabili, del suo sostituto nella sua attività professionale,
- Ricovero in ospedale per Malattia Grave o Infortunio Grave del coniuge di diritto o di fatto, di suoi ascendenti o discendenti di primo grado rimasti nel paese di origine dell'Assicurato, con prognosi di pericolo di vita previa comunicazione dello stato di salute da parte del medico curante alla Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE,
- Verificarsi di gravi danni causati da incendio, esplosione, furto o danneggiamento causati da forze naturali nella residenza principale o secondaria dell'Assicurato o nei locali in cui svolge la sua attività e che richiedano necessariamente la sua presenza sul posto.

L'Assicuratore organizzerà e pagherà il rientro dell'Assicurato al suo Domicilio. Se i tempi lo consentono e se la presenza dell'Assicurato fosse necessaria per la prosecuzione del Viaggio, l'Assicuratore organizzerà e pagherà il rientro dell'Assicurato fino al luogo dove potrà ritrovare i partecipanti al Viaggio.

Rimpatrio o trasporto degli altri Assicurati:

Se, in seguito al rimpatrio dell'Assicurato, gli accompagnatori assicurati dal medesimo Contratto desiderassero essere rimpatriati, l'Assicuratore organizzerà e pagherà il loro rientro **con il limite massimo di 4 persone**.

Spese Mediche:

IMPORTANTE: I viaggiatori che si recano in un paese dello Spazio Economico Europeo o in Svizzera devono essere muniti della Tessera Sanitaria europea.

L'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, previo intervento della Previdenza Sociale e di qualunque altro istituto di previdenza, le Spese Mediche sostenute fuori dal paese di residenza dell'Assicurato nei limiti degli importi indicati nella Tavola delle Prestazioni.

In ogni caso, l'Assicuratore risarcirà l'Assicurato previa detrazione della Franchigia il cui importo è indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Nessun anticipo di Spese Mediche al di fuori del ricovero in ospedale sarà concesso per importi inferiori a € 500.

Anticipo sulle spese di ricovero in ospedale all'estero:

Se l'Assicurato è fuori dal suo paese di residenza, impossibilitato a pagare le Spese Mediche conseguenti a un ricovero in ospedale a causa di Malattia o di un Infortunio verificatosi durante il periodo di Validità delle Garanzie, l'Assicuratore può, su richiesta dell'Assicurato, versare un anticipo purché sussistano le seguenti condizioni cumulative:

- i medici dell'Assicuratore devono ritenere, dopo aver raccolto le informazioni dal medico del luogo, che è impossibile rimpatriare immediatamente l'Assicurato nel suo paese di residenza,
- le cure cui si riferisce l'anticipo devono essere prescritte con il consenso dei medici dell'Assicuratore,
- l'Assicurato o qualsiasi persona da lui autorizzata deve impegnarsi formalmente sottoscrivendo un apposito documento fornito dall'Assicuratore al momento dell'esecuzione della presente prestazione:
 - ❖ ad avviare le pratiche per la copertura dei costi con gli enti assicurativi (previdenza sociale, mutua assicurazione) entro 15 giorni dalla data di invio da parte dell'Assicuratore delle informazioni necessarie per effettuare tali pratiche,
 - ❖ a rimborsare all'Assicuratore le somme ricevute a tale titolo dagli enti assicurativi nella settimana successiva all'incasso di tali somme.

Rimangono esclusivamente a carico dell'Assicuratore le spese non coperte dagli enti assicurativi, nei limiti dell'importo coperto previsto per la prestazione "Spese Mediche".

L'Assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore, entro una settimana dal ricevimento, il certificato di non copertura rilasciato da tali enti assicurativi.

In caso di mancato espletamento delle pratiche di copertura presso gli enti assicurativi entro i termini previsti, o in caso di mancata presentazione entro i termini all'Assicuratore del certificato di non copertura rilasciato da questi enti assicurativi, l'Assicurato non potrà in alcun caso usufruire della prestazione "Spese Mediche" e dovrà rimborsare tutte le spese di ricovero anticipate dall'Assicuratore, che provvederà, se necessario, ad avviare ogni procedura utile di recupero il cui costo sarà a carico del beneficiario.

Questa garanzia cessa a partire dal giorno in cui l'Assicuratore potrà rimpatriare l'Assicurato, o dal giorno in cui l'Assicurato ritorna

nel suo paese d'origine.

Malattia o Infortunio di uno dei figli minorenni o disabili dell'Assicurato rimasto nel paese di Domicilio:

Se, durante il viaggio dell'Assicurato, uno dei figli minorenni o disabili dell'Assicurato rimasto nel paese di Domicilio si ammalasse o fosse vittima di infortunio, l'Assicuratore sarà a disposizione della persona incaricata della sua custodia per organizzarne il trasporto al centro ospedaliero più idoneo a fornire le cure richieste dal suo stato, previa autorizzazione scritta dell'Assicurato.

L'Assicuratore assicurerà il rientro al Domicilio del figlio dell'Assicurato e terrà informato l'Assicurato del suo stato di salute, qualora l'Assicurato abbia lasciato un recapito.

Nel caso in cui la presenza dell'Assicurato fosse essenziale, l'Assicuratore organizzerà il suo rientro.

Spese di Soccorso, comprese Ricerca e Salvataggio:

L'Assicuratore sosterrà le Spese di Ricerca per il Salvataggio e il Soccorso a concorrenza dell'importo per persona e per Evento indicato nella Tabella delle Prestazioni, spese corrispondenti alle operazioni organizzate da soccorritori civili o militari o da organismi pubblici o privati specializzati svolte a seguito della scomparsa dell'Assicurato o in caso di Infortunio.

Invio di medicinali:

L'Assicuratore adotterà tutte le misure necessarie al fine di garantire la ricerca e l'invio di farmaci indispensabili per la prosecuzione di una terapia in corso, nel caso in cui, non disponendo più di tali farmaci, l'Assicurato fosse impossibilitato a procurarseli sul posto o a ottenere farmaci equivalenti. Il costo di tali medicinali resta a carico dell'Assicurato.

Trasmissione di messaggi urgenti e importanti:

L'Assicuratore si impegna a trasmettere i messaggi destinati all'Assicurato quando questi non possa essere contattato direttamente. Allo stesso modo, l'Assicuratore potrà comunicare a un Familiare dell'Assicurato, dietro sua richiesta, un messaggio lasciato dall'Assicurato a tale scopo. I messaggi sono trasmessi sotto la sola responsabilità dell'autore che deve essere identificato.

Assistenza legale:

L'Assicuratore pagherà, a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni, gli onorari degli ausiliari di giustizia ai quali l'Assicurato può ricorrere liberamente in caso di azione giudiziaria intrapresa nei confronti dell'Assicurato, a condizione che i fatti contestati non siano passibili di sanzioni penali in base alla legge del paese in cui si trova l'Assicurato.

La presente garanzia non vale per i fatti relativi all'attività professionale dell'Assicurato o alla custodia e/o all'uso di un veicolo a motore.

Anticipo di cauzione penale:

Se, in caso di violazione della legge del paese in cui si trova l'Assicurato, quest'ultimo fosse obbligato dalle autorità al pagamento di una cauzione penale, l'Assicuratore ne anticiperà il pagamento a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni, a patto che l'Assicurato fornisca una garanzia di rimborso delle somme anticipate. Delle commissioni di servizio potrebbero essere aggiunte ad ogni anticipo.

ARTICOLO 4 -LIMITI DI RESPONSABILITA' DELL'ASSICURATORE

Gli interventi dell'Assicuratore sono effettuati nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali e internazionali. Essi sono pertanto vincolati all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Qualora l'Assicurato rifiuti di seguire le decisioni prese dal servizio medico dell'Assicuratore, l'Assicuratore sarà esonerato da ogni responsabilità per le conseguenze di tale iniziativa e l'Assicurato perderà ogni diritto a prestazioni o indennizzi.

L'Assicuratore non può in alcun caso sostituirsi alle organizzazioni locali di pronto soccorso né farsi carico delle relative spese.

L'Assicuratore declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi concordati in seguito a scioperi, sommosse, movimenti popolari, limitazioni alla libera circolazione, sabotaggi, terrorismo, guerra civile o estera, conseguenze derivanti da radiazioni o da qualsiasi altro caso fortuito o di forza maggiore.

Le prestazioni non richieste durante il Viaggio o non organizzate dall'Assicuratore non danno diritto a indennizzi compensativi di alcun genere.

L'Assicuratore determina il tipo di biglietti messi a disposizione dell'Assicurato in funzione, da un lato, delle possibilità offerte dai vettori e, dall'altro, della durata del viaggio.

La garanzia decorre dal giorno della partenza e scade il giorno del rientro per la durata indicata sul modulo di iscrizione al Viaggio e non sarà superiore a 90 giorni.

La responsabilità massima dell'Assicuratore in caso di Sinistro è indicata nella Tabella delle Prestazioni.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, la garanzia dell'Assicuratore non può essere applicata nei seguenti casi:

- **Polmonite atipica o sindrome respiratoria acuta grave (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1 e qualsiasi pandemia o epidemia riconosciuta da organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali;**

- Se i danni o gli Infortuni derivano dall'uso di un veicolo a motore a due ruote da terra, di una moto d'acqua o di una motoslitte;
- **Danni causati da Calamità naturale;**
- **Danni all'ambiente causati da elementi naturali quali aria, acqua, suolo, flora e fauna, il cui uso è comune a tutti, nonché i danni estetici o esistenziali ad essi associati;**
- **Convalescenze, affezioni in corso di trattamento e non ancora consolidate e/o che richiedono ulteriori cure programmate;**
- **Conseguenze di Infortuni Gravi verificatisi prima della data di entrata in garanzia dell'Assicurato;**
- **Malattie psichiche, mentali o depressive;**
- **Affezioni o lesioni benigne che possano essere trattate sul posto e che non impediscano la continuazione del Viaggio;**
- **Spese per cure termali, per dimagrimento, ringiovanimento e qualunque cura di conforto o trattamento estetico, spese di fisioterapia, vaccinazioni, protesi, apparecchi, occhiali o lenti a contatto, impianti;**
- **Infortuni associati a gravidanza a partire dalla 32° settimana;**
- **Viaggi intrapresi a scopo diagnostico e/o terapeutico;**
- **Qualunque spesa sostenuta dopo il rientro dal Viaggio o la scadenza della garanzia;**
- **Spese sostenute senza il consenso dell'Assicuratore;**
- **Spese telefoniche diverse da quelle per le chiamate alla Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE;**
- **Spese per taxi effettuate senza il consenso dell'Assicuratore;**
- **Esiti della gravidanza: parto, parto cesareo, assistenza neonatale, interruzione volontaria della gravidanza;**
- **Malattie o lesioni preesistenti diagnosticate e/o trattate che abbiano determinato il ricovero in ospedale nei 6 mesi precedenti il Viaggio;**
- **Spese per cure o trattamenti non derivanti da un'emergenza medica;**
- **Spese derivanti da cure o trattamenti la cui natura terapeutica non sia riconosciuta dalla legge francese.**

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere assistenza:

Al momento dell'Evento, per usufruire delle garanzie definite sopra, è indispensabile contattare la Centrale di Assistenza AXA ASSISTANCE prima di effettuare qualunque intervento. Verrà assegnato un numero di pratica che indicherà la presa in carico degli interventi.

La Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE è disponibile **24 ore su 24**, 7 giorni su 7 al numero+ **33 1 7077 0416**.

L'Assicurato deve indicare il numero di Contratto, la natura dell'assistenza richiesta e l'indirizzo e il numero di telefono a cui può essere contattato. L'Assicurato deve inoltre consentire ai medici autorizzati dall'Assicuratore l'accesso a tutte le informazioni mediche relative alla persona interessata.

Per chiedere un rimborso l'Assicurato è tenuto:

- **A informare** l'Assicuratore entro **5 giorni lavorativi**. **Scaduto tale termine, l'Assicurato perderà ogni diritto a un indennizzo qualora il suo ritardo abbia causato un danno all'Assicuratore,**
- **Ad allegare alla sua dichiarazione:**
 - il numero di polizza assicurativa e il numero di pratica assegnato dalla Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE,
 - il certificato medico dettagliato indicante la natura e la data esatta di insorgenza della Malattia,
 - l'eventuale certificato di decesso,
 - i rendiconti della Previdenza Sociale e di qualsiasi altro ente previdenziale corredati da fotocopie delle note relative alle Spese Mediche,
 - qualsiasi documento necessario all'istruzione della pratica dietro semplice richiesta dell'Assicuratore e tempestivamente.

Senza la comunicazione al medico di fiducia dell'Assicuratore delle informazioni mediche necessarie per l'istruzione della pratica, quest'ultima non potrà essere presa in carico.

Nel caso in cui l'Assicuratore prenda in carico il trasporto dell'Assicurato, quest'ultimo è tenuto a restituire il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

BAGAGLIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce il bagaglio in tutto il mondo, **tranne che nel luogo di residenza principale o secondaria**, per tutta

la durata del viaggio indicato nel contratto di vendita e per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi, a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni, contro:

- Il furto
- La distruzione totale o parziale, compresi i danni causati da forze della natura
- Lo smarrimento, solo durante il trasporto, da parte di un'impresa di trasporto regolarmente abilitata.

Qualora l'Assicurato non fosse in grado di fornire i documenti che certificano l'acquisto degli oggetti rubati, smarriti o danneggiati, sarà corrisposto un importo forfettario come previsto nella tabella degli importi relativi alle prestazioni.

ARTICOLO 2- ESTENSIONI DELLA GARANZIA

La **Compagnia** garantisce inoltre:

- Nel caso in cui il Bagaglio dell'Assicurato non gli sia riconsegnato all'aeroporto di destinazione (durante il viaggio di andata) e qualora gli venga restituito con oltre 24 ore di ritardo, l'Assicuratore rimborserà, dietro presentazione dei documenti giustificativi, gli acquisti effettuati per compensare l'assenza del Bagaglio nel luogo di soggiorno, fino a concorrenza dell'importo massimo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Nel caso in cui l'Assicurato non fosse in grado di fornire i documenti giustificativi che comprovano l'acquisto, sarà corrisposta una somma forfettaria come indicato nella tabella degli importi relativi alle prestazioni.

La garanzia scade alla consegna del Bagaglio all'Assicurato.

Tale indennità non è cumulabile con la garanzia per smarrimento o furto prevista dal contratto.

- Le spese di rifacimento di passaporto, carta d'identità, patente di guida dell'Assicurato, rubati durante il viaggio o il soggiorno, a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni e a condizione che l'Assicurato abbia sporto immediatamente denuncia alle autorità di polizia più vicine e abbia rilasciato una dichiarazione dietro ricevuta all'Ambasciata di Francia o al Consolato più vicini.

ARTICOLO 3 - LIMITI DELLA GARANZIA

Gli **oggetti preziosi** e **gli effetti personali** sono assicurati SOLO contro il **furto con minaccia o scasso**, constatato dalle autorità competenti del paese interessato (polizia, gendarmeria, impresa di trasporto, commissario di bordo, ...), a condizione che siano indossati dall'assicurato, trasportati con l'assicurato in un bagaglio non affidato a un vettore, o lasciati in una camera d'hotel o in un appartamento chiuso a chiave e SOLO nel paese di soggiorno.

Qualora l'Assicurato utilizzi un'auto privata, i rischi di furto sono coperti a condizione che il Bagaglio e gli Effetti Personali dell'Assicurato siano contenuti nel bagagliaio del veicolo chiuso a chiave e protetti dagli sguardi altrui. Sono coperti solo i furti con scasso. Se il veicolo è parcheggiato in una strada pubblica, la garanzia è valida solo tra le ore 7.00 e le 22.00. Il furto degli Oggetti Preziosi in un'auto privata non è coperto dalla garanzia.

In ogni caso, la responsabilità massima dell'**Assicuratore** si limita all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

ARTICOLO 4 - VALIDITA' DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della registrazione del bagaglio dell'assicurato da parte del vettore o dal momento della consegna delle chiavi in caso di noleggio. La garanzia scade al momento del recupero definitivo del bagaglio da parte dell'Assicurato presso il vettore o al momento della riconsegna delle chiavi in caso di noleggio.

ARTICOLO 5 - CALCOLO DELL'INDENNIZZO

L'indennizzo è calcolato in base al valore di sostituzione nel giorno del sinistro, previa detrazione del valore di vetustà, senza applicazione della regola proporzionale prevista dal Codice delle Assicurazioni (L 121-5).

Gli importi delle garanzie non sono cumulabili con quelle eventualmente previste dalla compagnia di trasporto.

ARTICOLO 6 - FRANCHIGIA

In ogni caso, l'**Assicuratore** indennizzerà l'Assicurato previa detrazione della franchigia calcolata per persona il cui importo è indicato nella Tabella delle Prestazioni.

ARTICOLO 7 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, non è garantito quanto segue:

- **Merci, beni di consumo, contanti, carte di credito, schede di memoria, biglietti di trasporto, computer non portatili, apparecchi telefonici, titoli di ogni genere, penne, accendini, documenti registrati su nastro o pellicola, documenti e valori cartacei di ogni genere, collezioni e attrezzature professionali, chiavi, biciclette, rimorchi, roulotte e mezzi di trasporto in generale, occhiali, binocoli, lenti a contatto, protesi e apparecchi**

di ogni genere, attrezzature mediche, medicinali, merci deperibili nonché oggetti confiscati dalla dogana e non restituiti all'Assicurato;

- Il furto del Bagaglio, di Oggetti Preziosi o di Effetti Personali dell'Assicurato a seguito di omissione o negligenza da parte sua, come lasciare il Bagaglio incustodito, lasciare il Bagaglio visibile dall'esterno del veicolo e/o senza avere completamente chiuso a chiave le portiere;
- Il furto degli Effetti Personali e degli Oggetti Preziosi contenuti nel Bagaglio affidato a una società di trasporto;
- Lo smarrimento o il danneggiamento degli Effetti Personali o degli Oggetti Preziosi indipendentemente dalle circostanze in cui è avvenuto il Sinistro;
- Il furto senza scasso o con l'impiego di false chiavi;
- Il furto del Bagaglio dell'Assicurato da un veicolo tra il tramonto e l'alba o in un veicolo decapottabile;
- Danni indiretti come mancato godimento, multe;
- Confisca o distruzione da parte delle autorità (dogana, polizia);
- Danni causati da un difetto inerente all'oggetto assicurato, dalla sua usura normale e naturale;
- Lo smarrimento (tranne che da parte di una compagnia di trasporto solo per il Bagaglio), la dimenticanza o lo scambio;
- Attrezzature sportive di ogni tipo;
- I furti in campeggio;
- Ustioni, danni causati dall'acqua o danni dovuti al versamento di liquidi o di sostanze grasse, coloranti o corrosive, contenuti nel Bagaglio assicurato.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

La dichiarazione di Sinistro deve essere inviata a **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** entro 5 giorni lavorativi, salvo in casi fortuiti o di forza maggiore; se tale termine non viene rispettato e, a causa di ciò, l'Assicuratore subisce un danno, l'Assicurato perde ogni diritto all'indennizzo.

- In caso di furto o di smarrimento di un Bagaglio affidato al vettore:
 - **Chiedere** alla società di trasporto di redigere una constatazione di danno;
 - **Inviare** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME l'originale della constatazione di irregolarità, una copia del biglietto, il talloncino della carta d'imbarco e le etichette dei bagagli.
- In caso di danneggiamento del Bagaglio affidato a un vettore:
 - **Chiedere** alla compagnia di trasporto di redigere una constatazione di danno;
 - **Trasmettere** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME la constatazione di danno redatta dal rappresentante qualificato del vettore o dell'albergatore (**escluso il rappresentante del tour operator**), la copia del biglietto e il talloncino della carta d'imbarco, le etichette dei bagagli, il preventivo di riparazione o la dichiarazione di irreparabilità.
- In caso di consegna ritardata da parte della società di trasporto:
 - **Chiedere** alla società di trasporto di redigere una constatazione di irregolarità;
 - **Trasmettere** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME la constatazione di irregolarità, una copia del biglietto, il talloncino della carta d'imbarco, le etichette dei bagagli, il documento giustificativo datato di conferma della consegna del Bagaglio all'hotel o del suo recupero da parte dell'Assicurato presso il vettore.
- In caso di furto durante il soggiorno:
 - Sporgere denuncia tempestiva all'autorità competente più vicina al luogo in cui si è verificato il furto (polizia, gendarmeria, commissario di bordo,...) e in ogni caso nel paese dove è avvenuto il Sinistro;
 - Inviare a **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** la denuncia sporta specificando le circostanze del furto.

In ogni caso, **inviare** a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME l'inventario dettagliato e quantificato e le fatture di acquisto originali, datate e numerate, con indicazione delle modalità di pagamento degli articoli rubati, smarriti o danneggiati e, in caso di ritardata consegna, gli originali delle fatture di acquisto degli articoli di prima necessità.

Se l'Assicurato recupera in qualsiasi momento, in tutto o in parte, gli oggetti rubati o smarriti, è tenuto a comunicarlo immediatamente a **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME**. Se il recupero avviene prima del pagamento dell'indennizzo, egli deve rientrare in possesso di questi oggetti e **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** lo risarcirà dei danni che gli oggetti avranno eventualmente subito. Se il recupero avviene dopo il pagamento dell'indennizzo, potrà decidere di riprenderli rimborsando l'indennizzo ricevuto, previa detrazione degli indennizzi a copertura dei danni subiti dagli oggetti e dagli eventuali oggetti mancanti. L'Assicurato dispone di 15 giorni per decidere. Scaduto tale termine, **PRESENCE ASSISTANCE TOURISME** riterrà che l'Assicurato abbia optato per l'abbandono.

I beni danneggiati che l'Assicuratore indennizzerà all'Assicurato diventano di sua proprietà.

In caso di mancata presentazione di questi documenti, l'Assicurato perderà il diritto all'indennizzo.

Le somme indicate dall'Assicurato nella sua dichiarazione di Sinistro non possono essere considerate come prova del valore dei beni per i quali viene richiesto l'indennizzo, né come prova dell'esistenza di tali beni.

L'Assicurato è tenuto a provare, con tutti i mezzi a sua disposizione e con tutti i documenti in suo possesso, l'esistenza e il valore di tali beni al momento del Sinistro, nonché l'entità del danno.

Se l'Assicurato non è in grado di fornire all'Assicuratore i documenti giustificativi di acquisto richiesti, l'Assicuratore lo indennizzerà in base al valore forfettario indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Qualora l'Assicurato produca consapevolmente documenti inesatti come prova, o qualora l'Assicurato utilizzi mezzi fraudolenti o renda dichiarazioni inesatte o incomplete, egli perderà qualunque diritto all'indennizzo, fatte salve le azioni legali che l'Assicuratore avrà il diritto di intentare contro di lui.

COSTI DI INTERRUZIONE / VIAGGIO SOSTITUTIVO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

RIMBORSO DEI COSTI DI INTERRUZIONE

Nel caso in cui l'Assicurato sia costretto a interrompere il Viaggio garantito dal Contratto, l'Assicuratore si impegna a rimborsare le prestazioni di terra non utilizzate per le quali l'Assicurato non può richiedere al Fornitore il rimborso, la sostituzione o la compensazione.

Nel caso in cui una società di assistenza organizzi il rimpatrio dell'Assicurato a causa di:

- Malattia Grave o Infortunio Grave riguardante l'Assicurato o uno dei suoi accompagnatori assicurati dal presente Contratto, il rimborso sarà effettuato *pro rata temporis* ad esclusione delle spese di trasporto e noleggio auto, a decorrere dalla data dell'Evento che ha comportato il rimpatrio dell'Assicurato.

Nel caso in cui una società di assistenza organizzi il rientro anticipato dell'Assicurato a causa di:

- Malattia Grave, Infortunio Grave o decesso di un Familiare dell'Assicurato, nonché di qualsiasi altra persona che viva normalmente con l'Assicurato, non garantito dal Contratto;
- Decesso della persona responsabile della custodia dei figli minorenni o disabili dell'Assicurato, o del suo sostituto nell'attività professionale;
- Furti, danni gravi causati da incendi, esplosioni, danni causati dall'acqua o dalla natura ai locali dove l'Assicurato svolge l'attività professionale o a locali privati e che comportino la presenza dell'Assicurato al fine di adottare le necessarie misure conservative;

L'importo del rimborso sarà proporzionato al numero di giorni di Viaggio non goduti dall'Assicurato a decorrere dalla data del suo rimpatrio sanitario o del suo rientro anticipato, escluse le Spese di Trasporto e di noleggio auto.

Con Spese di Trasporto si intendono: i titoli di trasporto emessi da una compagnia di trasporto regolare o charter o da un mezzo di trasporto appositamente noleggiato per il rientro dell'Assicurato. Sono esclusi i trasferimenti in autobus tra un aeroporto e il luogo di soggiorno dell'Assicurato.

VIAGGIO SOSTITUTIVO

L'Assicuratore mette a disposizione dell'Assicurato che durante il Viaggio sia vittima di una Malattia Grave o di un Infortunio Grave che costringa la Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE a rimpatriarlo al suo Domicilio o a ricoverarlo in una struttura ospedaliera durante la prima metà del Viaggio, un buono di acquisto valido 12 mesi presso l'agenzia dove ha acquistato il Viaggio coperto dal Contratto, fino a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Il buono di acquisto sarà emesso sulla base del prezzo iniziale del Viaggio dei partecipanti che sono stati rimpatriati per un importo massimo corrispondente all'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

La garanzia di Viaggio sostitutivo non è cumulabile con il rimborso dei costi di interruzione.

ARTICOLO 2 - LIMITI DELLA GARANZIA

Se il Viaggio garantito dal Contratto non prevede alcun titolo di trasporto pubblico di passeggeri (utilizzo da parte dell'Assicurato del suo veicolo personale o noleggio di un'auto), l'Assicurato sarà coperto dalla garanzia SOLO se ha contattato la Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE PRIMA di interrompere il soggiorno per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, l'Assicuratore non può indennizzare l'Assicurato se:

- Il rimpatrio o il rientro anticipato non sono stati organizzati da una società di assistenza;
- Nessuna compagnia di assistenza è stata contattata prima del rientro anticipato dell'Assicurato in caso di

viaggio con il veicolo personale dell'Assicurato;

- **L'Assicurato chiede il rimborso delle spese di trasporto previste nel contratto di vendita.**

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- Contattare la Centrale di Assistenza di AXA ASSISTANCE o qualsiasi altra società con la quale l'Assicurato abbia stipulato una polizza di assistenza (di seguito denominato l'Assistente) al fine di aprire una pratica di presa in carico PRIMA di eseguire le procedure relative al suo rientro.
- Informare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME **nei 5 giorni lavorativi** successivi al rientro dell'Assicurato. **Se questo termine non viene rispettato e a causa di ciò l'Assicuratore subisce un danno, l'Assicurato perderà ogni diritto ad essere risarcito.**
- Inviare a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME il nome e il numero di pratica comunicati dall'**Assicuratore** che ha eseguito il rimpatrio sanitario o il rientro anticipato dell'Assicurato.

IMPORTANTE: Se il rimpatrio o il rientro anticipato dell'Assicurato sono stati organizzati da una società diversa da AXA Assistance alla quale l'Assicuratore ne ha delegato l'esecuzione, l'Assicurato dovrà richiedere un certificato che confermi la data del rientro, il numero e il nome delle persone rimpatriate, e che specifichi se si tratta di un rientro anticipato o di un rimpatrio seguito al ricovero in ospedale, specificando la data del ricovero.

- Chiedere all'agenzia di viaggi di fornire all'Assicurato o di inviare direttamente a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME la fattura di iscrizione al Viaggio se questa contiene i dettagli dei prezzi delle varie prestazioni o, in mancanza della fattura, una dichiarazione del tour operator che specifichi i dettagli dei servizi a terra e/o il prezzo del trasporto.

INFORTUNIO IN VIAGGIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'**Assicuratore** garantisce il pagamento a concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni qualora l'Assicurato sia vittima di Infortunio.

Per Infortunio si intende qualsiasi lesione corporale non intenzionale da parte dell'Assicurato derivante dall'azione improvvisa e imprevedibile di una causa esterna, a condizione che l'Infortunio si verifichi durante il Viaggio.

L'assicurazione include anche gli Incidenti del traffico, fermo restando che, in caso di viaggio aereo, l'Assicurato gode della garanzia in qualità di passeggero a bordo di un aeromobile appartenente ad una compagnia di trasporto aereo omologata per il trasporto pubblico di passeggeri.

ARTICOLO 2 - LIMITI DELLA GARANZIA

La presente garanzia è valida solo per le persone di età inferiore a 70 anni alla data del Sinistro.

Per quanto riguarda i bambini sotto i 16 anni alla data del Sinistro, l'indennizzo non può superare le spese funebri.

In ogni caso, la responsabilità massima dell'Assicuratore per persona si limita agli importi indicati nella Tabella delle Prestazioni.

La garanzia vale per viaggi non superiori a 90 giorni consecutivi.

- **DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato, o immediatamente o entro **1 anno** a decorrere dalla data dell'Infortunio che lo ha causato, l'**Assicuratore** corrisponderà al coniuge non legalmente separato o, in sua mancanza, agli aventi diritto, il capitale indicato nella Tabella delle Prestazioni previa detrazione degli eventuali indennizzi già versati ai sensi del paragrafo **INVALIDITÀ PERMANENTE**. **Per quanto riguarda i bambini sotto i 16 anni alla data del Sinistro, l'indennizzo non può superare le spese funebri.**

- **INVALIDITA' PERMANENTE**

Qualora l'Infortunio fosse all'origine di un'invalidità permanente, l'**Assicuratore** verserà all'Assicurato, o al suo rappresentante legale, la quota di capitale assicurato indicata nella Tabella delle Prestazioni corrispondente alla tariffa e alle regole di valutazione di seguito riportate, con un massimo del **100%**.

- **TABELLA DI INVALIDITA' PERMANENTE**

Infermità mentale totale e incurabile,	
cecità completa, paralisi totale o permanente,	
amputazione o perdita dell'uso di due arti	100%
Perdita totale della vista da un occhio	25%
Sordità totale e incurabile in entrambe le orecchie	40%
Sordità totale e incurabile in un orecchio	15%

Amputazione o perdita totale dell'uso di:	DESTRA	SINISTRA
---	---------------	-----------------

• Braccio, avambraccio o mano	60%	50%
• Pollice	20%	15%
• Indice	15%	10%
• Altro dito	8%	5%
• Due dita tranne pollice e indice	12%	8%
• Una gamba al di sopra del ginocchio		50%
• Una gamba dal ginocchio in giù		45%
• Un piede		40%
• Alluce		5%
• Altre dita del piede		1%

• REGOLE DI VALUTAZIONE

Viene presa in considerazione solo l'effettiva incapacità funzionale dell'arto o dell'organo interessato, indipendentemente dalla professione dell'Assicurato.

La perdita di arti o organi affetti da invalidità totale prima dell'Infortunio non dà luogo ad alcun indennizzo e le lesioni ad arti o organi già invalidi sono risarcite solo in base alla differenza tra la condizione precedente e quella successiva all'Infortunio.

Qualora venga accertato da un medico che l'Assicurato è mancino, le percentuali previste nella Tabella di Invalidità Permanente per le invalidità degli arti superiori sono invertite.

Se più parti di uno stesso arto sono colpite nel corso dello stesso Infortunio, il cumulo degli indennizzi assegnati ad ognuna di esse non può superare l'indennizzo previsto per la perdita totale di tale arto.

Le invalidità non previste nella Tabella di Invalidità Permanente sono indennizzate proporzionalmente alla loro gravità rispetto a quella dei casi elencati.

Se le conseguenze di un Infortunio sono aggravate dalle condizioni di costituzione, dalla mancanza di cure o da cure empiriche dovute a negligenza dell'Assicurato, l'indennizzo è determinato in base alle conseguenze che l'Infortunio avrebbe avuto su un soggetto in condizioni normali, sottoposto a cure mediche razionali.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, la Garanzia contro gli Infortuni di Viaggio non tiene conto di:

- **Malattie, insolazioni e congestioni, a meno che non siano la conseguenza di un Infortunio coperto dalla garanzia;**
- **Infortuni la cui causa è dovuta ad infermità preesistente, lesioni corporali dovute a malattie quali epilessia, rottura di aneurismi, ictus, paralisi o delirio tremens, infermità mentale, sordità o cecità di cui soffre l'Assicurato;**
- **Lesioni causate da raggi X, radio, dai suoi composti e derivati, salvo che siano conseguenza, per la persona curata, di un malfunzionamento o di un uso errato degli strumenti o siano conseguenza di un trattamento cui l'Assicurato è sottoposto a seguito di un Infortunio coperto dalla garanzia del presente Contratto;**
- **Infortuni provocati dall'uso di veicoli a due ruote di cilindrata superiore a 125 cm³ e dall'esercizio di un'attività professionale.**

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- Informare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME per iscritto del Sinistro **entro cinque giorni lavorativi a decorrere dall'evento che ha causato il Sinistro. Scaduto tale termine, l'Assicurato perderà qualunque diritto a un indennizzo qualora il suo ritardo abbia causato un danno a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME.**
- Inviare nel più breve tempo possibile a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME gli originali dei seguenti documenti:
 - il certificato del medico che ha prestato le prime cure, indicante le probabili conseguenze dell'Infortunio,
 - un resoconto dettagliato delle circostanze dell'Infortunio,
 - il certificato di stabilizzazione,
 - tutti i documenti necessari alla costituzione della pratica dell'Assicurato al fine di dimostrare la fondatezza e l'ammontare del Sinistro,
 - copia del certificato di assicurazione,
- Sottoporsi alle visite mediche per constatare il suo stato,
- Dichiarare spontaneamente a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME:
 - le invalidità permanenti di cui l'Assicurato era affetto prima del Sinistro,
 - le garanzie stipulate per lo stesso rischio presso altri assicuratori.

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'**Assicuratore** garantisce le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile privata dell'Assicurato, ai sensi degli **articoli da 1382 a 1385 incluso del Codice Civile**, per i danni causati a terzi dall'Assicurato, dagli animali o dalle cose affidati alle cure dell'Assicurato durante il Viaggio, purché non superi i 90 giorni consecutivi.

Questa garanzia vale esclusivamente nei paesi in cui l'Assicurato non beneficia già di una garanzia analoga in virtù di un contratto stipulato altrove.

Per i Sinistri accaduti all'estero, l'**Assicuratore** garantisce la responsabilità finanziaria dell'Assicurato in virtù della legge locale, **conformemente ai limiti stabiliti dalla legge francese**.

ARTICOLO 2 - LIMITI DELLE GARANZIE

L'**indennizzo massimo a carico dell'Assicuratore non può superare gli importi indicati nella Tabella delle Prestazioni**.

ARTICOLO 3 - FRANCHIGIA

In caso di Danni Materiali e Immateriali, una **Franchigia assoluta per pratica** indicata nella Tabella delle Prestazioni sarà detratta dall'importo dell'indennizzo.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, il presente contratto non garantisce l'Assicurato quando il danno risulti da:

- **Un immobile di proprietà dell'Assicurato, o da un incendio o un'esplosione verificatisi nei locali occupati dall'Assicurato;**
- **Dalla pratica del caravaning;**
- **Dalla pratica della caccia;**
- **Dall'uso di qualunque veicolo a motore e di qualsiasi apparecchiatura per la navigazione aerea, marittima e fluviale;**
- **Dall'esercizio di un'attività professionale.**

La garanzia non copre inoltre i danni:

- **Ad animali o oggetti appartenenti o affidati all'Assicurato;**
- **Causati ai soci, preposti e dipendenti dell'Assicurato nell'esercizio delle loro funzioni.**

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicurato non può patteggiare con Terzi danneggiati o accettare un riconoscimento di responsabilità senza il consenso dell'**Assicuratore**.

L'ammissione di un fatto materiale, così come gli atti naturali di assistenza, non costituisce un'ammissione di responsabilità.

L'Assicurato deve:

- **Notificare all'Assicuratore per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dal momento in cui è venuto a conoscenza del Sinistro, le circostanze dettagliate del Sinistro. Scaduto tale termine, l'Assicurato perderà ogni diritto a un indennizzo qualora il suo ritardo abbia causato un danno all'Assicuratore,**
- **Trasmettere all'Assicuratore, al momento del loro ricevimento, eventuali comunicazioni, lettere, convocazioni, citazioni, atti stragiudiziali e atti processuali indirizzati, consegnati o notificati personalmente all'Assicurato o ai suoi aventi diritto, In caso di ritardo nella trasmissione di questi documenti, l'Assicuratore potrà chiedere un indennizzo proporzionato al danno che ne è risultato (articolo L. 113 - 1 del Codice delle Assicurazioni),**
- **Comunicare all'Assicuratore, su semplice richiesta e tempestivamente, tutti i documenti necessari per la perizia,**
- **Dichiarare all'Assicuratore le garanzie di cui beneficia per lo stesso rischio stipulate presso altri assicuratori.**

ARTICOLO 6 - PROCEDURA

Con il presente Contratto, l'Assicurato conferisce all'**Assicuratore** il potere di agire in sede civile, compreso l'esercizio delle vie di ricorso.

In caso di azione penale, l'**Assicuratore** ha il diritto di intervenire e di dirigere la difesa dell'Assicurato, senza essere obbligato a farlo; quest'ultimo si riserva il diritto di appellarsi o di ricorrere in Cassazione.

Se, dopo il Sinistro, l'Assicurato non adempisse i propri obblighi, l'**Assicuratore** è comunque tenuto a risarcire i Terzi danneggiati.

Tuttavia, l'**Assicuratore** potrà rivalersi sull'Assicurato per ottenere il rimborso delle somme versate.

Le spese accessorie (cause, ricevute, ecc.) non vengono detratte dal limite di garanzia. Tuttavia, in caso di condanna al pagamento di un importo superiore al limite di garanzia, tali spese saranno a carico dell'Assicurato e dell'**Assicuratore** proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione alla condanna.

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

A seguito di un ritardo superiore a 4 ore all'arrivo rispetto all'orario inizialmente previsto sul titolo di trasporto in possesso dell'Assicurato, **la Compagnia** provvederà a risarcire l'importo indicato nella Tabella delle Prestazioni.

Questa garanzia è valida per tutti i Viaggi non superiori a 90 giorni consecutivi dalla data del trasporto di andata (che consente di raggiungere la destinazione) e di ritorno (data di ritorno prevista nel contratto di vendita) dei:

- Voli regolari delle compagnie aeree i cui orari sono stati pubblicati,
- Voli charter di andata i cui orari sono indicati sul biglietto aereo di andata,
- Voli charter di ritorno: l'ora della conferma del volo comunicata dall'agenzia all'Assicurato,
- Collegamenti ferroviari della SNCF o di un vettore pubblico di trasporto passeggeri per ferrovia,
- Viaggi organizzati da una società di trasporto marittimo o fluviale.

Gli indennizzi sono cumulabili se l'Assicurato subisce un ritardo di almeno 4 ore all'andata e almeno 4 ore al ritorno.

Questa garanzia non è valida se l'Assicurato viene trasferito a un'altra compagnia aerea negli orari inizialmente previsti.

ARTICOLO 2 - VALIDITA' DELLA GARANZIA

La garanzia è valida a partire dalla data e dall'ora indicate sul biglietto di andata e scade al momento dell'arrivo a destinazione.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Disposizioni Generali, la garanzia dell'Assicuratore non è valida nei seguenti casi:

- **Decisione delle autorità aeroportuali, delle autorità dell'aviazione civile o di altre autorità che abbiano annunciato la modifica degli orari di partenza più di 24 ore prima della data del viaggio di andata o di ritorno indicato sul titolo di trasporto dell'Assicurato;**
- **Differenza tra l'orario previsto di arrivo a destinazione e l'orario di arrivo effettivo indicato sull'attestato fornito dal vettore inferiore a 4 ore;**
- **Qualsiasi Evento che si verifichi tra la data di prenotazione del Viaggio dell'Assicurato e la data di sottoscrizione del Contratto;**
- **Annullamento del volo da parte della compagnia aerea in qualunque momento;**
- **Mancato trasporto dell'Assicurato su cui è stata confermata la prenotazione dell'Assicurato, indipendentemente dalla ragione;**
- **Mancata ammissione a bordo a causa del mancato rispetto dell'orario di esecuzione del check-in e/o di presentazione all'imbarco.**

La garanzia non è valida per i voli previsti durante il soggiorno.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- Informare PRESENCE ASSISTANCE TOURISME al suo ritorno entro e non oltre 15 giorni dopo il suo rientro. In caso di mancato rispetto di questo termine e qualora a causa di ciò l'Assicuratore subisca un danno, l'Assicurato perderà ogni diritto di essere risarcito.
- Fornire a PRESENCE ASSISTANCE TOURISME un documento attestante il ritardo rilasciato e timbrato dalla società di trasporto o dal suo rappresentante. Questo documento deve indicare l'orario di arrivo a destinazione previsto, l'orario di arrivo effettivo e deve essere obbligatoriamente nominativo se l'Assicurato non è in grado di esibire il talloncino della sua carta d'imbarco.

Senza la comunicazione dei suddetti documenti necessari per l'istruzione, la pratica non potrà essere presa in carico.